

PROPOSTA DI RISOLUZIONE (iniziativa cantonale, art. 102 LGC)

Modifica della legge federale sull'imposta federale diretta e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette cantonali e comunali. **Tassazione globale: revisione delle disposizioni federali**

del 16 febbraio 2009

Avvalendosi della facoltà di legge e, in particolare, dell'art. 102, *Proposte all'Assemblea federale - Risoluzione*, della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, i sottoscritti deputati domandano di adottare sotto forma di risoluzione un'iniziativa cantonale all'indirizzo dell'Assemblea federale tesa a rivedere le disposizioni federali sulla tassazione globale e a uniformare la loro applicazione su tutto il territorio della Confederazione modificando, in particolare, gli art. 14 della LIFD e l'art. 6 della LAID, che danno ai Cantoni la facoltà di applicare ai residenti stranieri in Svizzera senza attività lucrativa la così detta tassazione globale, basata sul dispendio in vista di una sua abolizione o subordinatamente di una migliore definizione dei criteri di applicazione, in particolare con l'obiettivo di aumentare in modo sostanziale l'importo minimo da pagare calcolato oggi a cinque volte il valore locativo dell'affitto dell'immobile occupato dallo straniero imposto con la tassazione globale.

Motivazione

La questione della tassazione globale o così detta basata sul dispendio che i Cantoni possono decidere di applicare ai cittadini stranieri senza attività lucrativa residenti in Svizzera è da tempo oggetto di discussione. Questo perché:

- appare come una disposizione che offre importanti privilegi a persone facoltose, discutibili dal punto di vista dell'equità di trattamento rispetto agli svizzeri o agli stranieri esercitanti un'attività lucrativa che sono tassati sulla base del loro reddito e della loro sostanza;
- l'applicazione della stessa è di competenza dei cantoni per cui si assiste a una diversità importante delle modalità, in particolare per quanto riguarda i calcoli sugli importi da pagare, che non fanno altro che favorire la tendenza alla concorrenza fiscale fra Cantoni;
- non esiste trasparenza per quanto riguarda sia i criteri di definizione della citata imposta a livello federale come a livello cantonale, sia per quanto riguarda la casistica del numero dei beneficiari e degli importi incassati;
- le raccomandazioni del 2007 ai Cantoni che indicano, analogamente alla legge federale sull'imposta federale diretta, che l'importo minimo da pagare ammonti a cinque volte il valore locativo dell'immobile occupato dal beneficiario della tassazione globale appare estremamente favorevole.

Il recente voto favorevole all'abolizione della tassazione globale nel Canton Zurigo ha rilanciato il tema. D'altronde, già diverse iniziative che chiedono un riesame della problematica sono state inoltrate anche a livello federale, ad esempio dal Canton San Gallo.

È evidente che i privilegi così accordati a stranieri facoltosi senza attività lucrativa residenti in Svizzera sollevano non pochi problemi dal punto di vista:

- a) dell'equità di trattamento tra i contribuenti;
- b) del rispetto del principio della tassazione in funzione della capacità economica;
- c) della trasparenza dei casi che nei Cantoni sono al beneficio di tali privilegi;
- d) della disparità di applicazione fra i Cantoni.

Per tutti questi motivi si giustifica un'iniziativa cantonale all'indirizzo dell'Assemblea federale perché riveda le disposizioni federali previste negli art. 14 LIFD e 6 della LAID e relative disposizioni contenute in direttive di applicazione all'indirizzo dei Cantoni, in vista:

1. dell'abolizione della possibilità per i Cantoni di applicare tassazioni globali a stranieri senza attività lucrativa residenti in Svizzera;
2. o, in via subordinata, di definire criteri uniformi su tutto il territorio della Confederazione, in particolare aumentando sensibilmente la disposizione per il calcolo dell'importo minimo da pagare portandolo ad almeno venti volte il valore locativo dell'immobile occupato dal beneficiario.

Werner Carobbio

Cavalli - Ferrari - Garobbio - Ghisletta D. -

Kandemir Bordoli - Lepori - Lurati -

Malacrida - Marcozzi - Mariolini -

Orelli Vassere - Pestoni - Stojanovic